



Com. int. n. 306

Cardano al Campo, 22 marzo 2023

AI DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI

Al sito WEB dell'Istituto

OGGETTO: O.M. n.36/2023 mobilità del personale ATA a.s. 2023/24

Si comunica che, ad integrazione della circolare n.287 del giorno 8 marzo 2023 e della circolare n. 299 del 15 marzo 2023, è stata pubblicata la nota MIM-USR per la Lombardia n.2451 del 21 marzo 2023 rubricata "O.M. n.36/2023 mobilità del personale ATA a.s. 2023/24" che si allega.



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Acquaviva



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIV – Ambito Territoriale di Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti scolastici della provincia di Varese

Oggetto: **O.M. n.36/2023 mobilità del personale ATA a.s. 2023/24**

I termini per la mobilità per il personale ATA sono i seguenti:

- presentazione delle domande dal 17 marzo al 3 aprile
- chiusura delle operazioni in SIDI (termine per l'Ufficio scolastico): 11 maggio 2023
- pubblicazione dei movimenti: 1 giugno 2023

E' noto che, per il personale ATA, il singolo giorno di servizio è rilevante per il punteggio nella sezione della domanda relativa all'anzianità di servizio quindi una puntuale verifica della veridicità di quanto dichiarato negli allegati ed un esatto calcolo dei periodi di servizio è essenziale per garantire la regolarità delle operazioni.

Purtroppo l'Ufficio rileva numerosi errori di compilazione della domanda e degli allegati.

Nell'ambito della collaborazione tra questo Ufficio e i dirigenti degli Istituti scolastici, e tenuto conto delle risorse dell'Ufficio, si invitano le SS.LL. a disporre affinché le segreterie offrano il più ampio supporto al personale ATA richiedente e che tale disponibilità sia resa nota a tutto il personale ATA.

A tal proposito si ricorda che non verranno riconosciuti punteggi e precedenza in assenza delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate al momento della presentazione della domanda e ove gli allegati non risultino coerenti con le previsioni della norma.

Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alla completezza e correttezza della documentazione che i candidati intendono presentare.

Al fine di supportare il lavoro delle segreterie, si allega un elenco della documentazione da allegare alla domanda, sottolineando che **si tratta di un documento suscettibile di eventuali modifiche e ad uso esclusivamente interno e che non deve pertanto essere divulgato.**

E' stato allegato alla circolare pubblicata sul sito di questo Ufficio prot. 1944 del 07-03-2023 un modello di dichiarazione personale predisposto per il personale ATA.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 24 partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. personale "Ex-Lsu"),

All'articolo 26, comma 5, è previsto che i trasferimenti del personale assistente tecnico per il laboratorio "Informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, vengano effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3 del D. Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 all'art. 33, comma 3, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che ha eliminato la figura del referente unico dell'assistenza, anche con riguardo al personale ATA, la precedenza originariamente prevista per il figlio referente unico di genitore disabile in situazione di gravità in presenza di più figli appartenenti al personale scolastico è riconosciuta a tutti i figli in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) documentata impossibilità del coniuge di provvedere

all'assistenza per motivi oggettivi; b) richiesta di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

Analogamente, ferma restando la disciplina prevista dall'art. 40, comma 2, del CCNI 2022, che va applicata tenendo conto dell'eliminazione della figura del referente unico dell'assistenza, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza ai sensi del precedente periodo non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto.

Si precisa che la richiesta di revoca della domanda di mobilità relativa al personale ATA può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo fissato per la comunicazione al SIDI delle medesime domande.

Si chiede di avvisare il seguente personale ATA della necessità di presentare domanda di trasferimento per la scelta della sede di titolarità. Nel caso in cui non sia presentata domanda di mobilità, al personale neo immesso in ruolo sarà assegnata una sede di titolarità d'ufficio, dal sistema informatico.

- **Personale ATA neo immesso in ruolo;**
- **Personale ATA che ha perso la titolarità di cui al Decreto di questo Ufficio m_pi.AOOUSPVA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001935.06-03-2023 (Personale ATA al quarto anno di aspettativa art.59 nella stessa scuola di titolarità).**

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIV

Giuseppe CARCANO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Responsabile del Procedimento: Carla Maria Gariboldi

Referente: CMG

numero telefono diretto: 0332257153

indirizzo mail istituzionale: carlamaria.gariboldi@istruzione.it

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI MOBILITA' - ATA		
certificazione stato di handicap (L.104/92): verbale commissione medica accertamento disabilità - in caso di mancata pronuncia dopo 45 giorni dalla richiesta, basta certificato di specialista presso la ASL - in caso di disabilità per patologia oncologica, se non viene rilasciata certificazione entro 15 giorni dalla domanda, vale la certificazione di specialista della ASL (in tal caso si allegli le richiesta da dove risulti la data di presentazione della domanda)		
certificazione di invalidità: verbale commissione medica accertamento invalidità		
certificazione minorazioni iscritte alle categorie I, II e III della tabella A legge 648/50 rilasciata da ASL		
certificazione inabilità al lavoro: certificato medico ASL		
dichiarazione: redatta ai sensi del DPR 445/2000		
10	Ricongiungimento al coniuge/assimilati o ai figli o ai genitori - nel comune di (allegato E, titolo II, lettera A)	dichiarazione dalla quale risulti lo stato di famiglia e dove è residente il coniuge. Se il ricongiungimento è chiesto con i genitori o i figli, deve essere indicato che il candidato è nubile, celibe o divorziato o separato giudizialmente o con atto omologato dal tribunale e dove sono residenti i genitori o i figli. La decorrenza della residenza deve essere superiore a tre mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza, tranne che in caso in cui il coniuge sia trasferito per servizio da meno di tre mesi
11	Comune dove possono essere assistiti i figli, il coniuge o il - genitore in situazione di necessità (Allegato E, titolo II, lettera D)	Per figlio disabile: dichiarazione di stato di famiglia + certificazione di disabilità.
		Per genitore o coniuge inabile al lavoro: dichiarazione stato di famiglia + certificazione da cui risulti che il coniuge o il genitore sono totalmente inabili al lavoro
		Nel caso di figlio tossicodipendente: dichiarazione di stato di famiglia + dichiarazione che il figlio è sottoposto a programma terapeutico presso la residenza abituale o presso struttura pubblica o privata, con indicazione della denominazione e indirizzo della struttura di cura.
12	Numero dei figli di età compresa tra zero e sei anni di età - (Allegato E, titolo II, lettera B)	dichiarazione dalla quale risulti l'elenco dei figli e la data di nascita
13	Numero dei figli di età superiore ai sei anni, ma che non - abbiano superato il diciottesimo anno di età ovvero maggiorenni totalmente o permanentemente inabili a proficuo lavoro (Allegato E, titolo II, lettera C)	idem + certificazione medica, se si tratta di figlio maggiorenne inabile al lavoro
14	Inclusione in graduatoria di merito di concorsi per esami per NO l'accesso al profilo di appartenenza o al livello o area superiore (Allegato E, titolo III, lettera A e B)	solo per DSGA in caso di inclusione in graduatoria concorso per merito
19	Scuola richiedibile ai sensi degli artt. 44 e 45 (Va compilata - esclusivamente dal personale interessato dai provvedimenti di dimensionamento, disposti con effetto dall'inizio dell'a.s. cui si riferiscono i movimenti)	non presente in provincia as 2023/24
20	Scuola/Comune da cui l'aspirante è stato trasferito negli - ultimi otto anni perché soprannumerario	dichiarazione del candidato in cui è indicata la scuola dalla quale è stato trasferito perché soprannumerario e l'anno di trasferimento
21	L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per i non vedenti (art. 3 L.28/3/91 N.120) o per gli emodializzati? (art. 61 L. 270/82)	certificazione medica dalla quale risulti la necessità di dialisi + Dichiarazione da cui risulti dove svolge la dialisi, oppure certificazione della struttura dove è sottoposto a dialisi
22	Provincia per la quale l'aspirante usufruisce della - precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92	certificato L104/92 art 3 comma 1 + certificato invalidità minimo 67% - la precedenza vale se ha espresso come prima preferenza il comune di residenza o una scuola nel comune
23	L'aspirante usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?	certificato medico da cui risulti che il candidato è affetto da grave patologia, la necessità di cure continuative + dichiarazione dell'istituto di cura dove queste cure sono erogate. La precedenza vale se ha espresso come prima preferenza una scuola nel comune dove è ubicato il centro di cura o preferenza sintetica per tale comune

24	Provincia per la quale l'aspirante usufruisce della - precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92	certificato L104/92 art 3 comma 3 per sé stesso - la precedenza vale se ha espresso come prima preferenza il comune di residenza o una scuola nel comune
25	Precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei - limiti previsti dall'art.40, comma 1, punto IV del contratto mobilità) - per figlio o coniuge disabile	Per figlio o coniuge disabile: certificato L104/92 art 3 comma 3 + dichiarazione da cui risulti lo stato di famiglia e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno. La precedenza vale nei trasferimenti interprovinciali solo per assistenza al figlio o al coniuge disabile e solo se si è espresso come prima preferenza il comune di domicilio del figlio o del coniuge. La preferenza sintetica per il comune è obbligatoria. Nel caso sia il fratello ad assistere per inabilità totale dei genitori, deve essere allegato certificato di invalidità dei genitori
	Precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei - limiti previsti dall'art.40, comma 1, punto IV del contratto mobilità) - per assistenza al genitore disabile da parte del figlio	La precedenza per assistenza al genitore da parte del figlio vale solo per la mobilità provinciale. Certificato L 104/92 art 3 comma 3 per genitore disabile + dichiarazione dello stato di parentela e che il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituto di cura. Devono poi essere presenti 2 elementi: 1-documentazione di impossibilità del coniuge a provvedere all'assistenza 2-usufruire dei permessi L104/92 art 33 comma 3 o congedo art 42 comma 5 nell'anno scolastico in corso. La precedenza vale se si è espresso come prima preferenza il comune - La preferenza sintetica per il comune è obbligatoria
26	Provincia per la quale l'aspirante usufruisce della - precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (art. 40, comma 1, punto VI, contratto mobilità)	Dichiarazione con indicazione dello stato di famiglia e del comune di trasferimento d'ufficio del coniuge. La preferenza deve coincidere con il comune di trasferimento d'ufficio del coniuge (o di elezione di domicilio al congedo) + Dichiarazione del coniuge di essere convivente con il candidato. La precedenza vale se è stata indicata come prima preferenza il comune di trasferimento del coniuge o una scuola nel comune. La preferenza sintetica per il comune è obbligatoria.
27	Provincia per la quale l'aspirante usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n. 265 (art. 40, comma 1, punto VII, contratto mobilità)	dichiarazione in cui sia indicato il comune in cui il candidato esercita carica pubblica. La precedenza vale se la preferenza richiesta è per il comune dove esercita la carica pubblica (o il viciniore in caso di assenza di istituto nel comune)
28	Provincia per la quale l'aspirante usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite (art.40, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)	dichiarazione nella quale sia indicata la provincia dove ha svolto attività sindacale per almeno 3 anni e nella quale è domiciliato da 3 anni (dichiarazione). La precedenza vale per la stessa provincia dove ha svolto attività sindacale per almeno tre anni e dove è domiciliato.